



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Roma, data protocollo

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ripartizione 19 Ufficio del Lavoro
Isp.Lavoro
pec: arbeit.lavoro@pec.prov.bz.it
pec: arbeitsinspektorat.ispettoratolavoro@pec.prov.bz.it
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Dipartimento Servizi Sociali
- Servizio lavoro
Ufficio Mercato del lavoro
pec: dip.sviluppoeconomico@pec.provincia.tn.it
TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della famiglia,
delle politiche sociali e del lavoro
pec: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it
PALERMO

ALLA REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio lavoro e pari opportunità
TRIESTE

e, p.c

AL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione
e delle Politiche dell'Integrazione
ROMA



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO
ROMA

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI
SEDE

OGGETTO: Emersione dei rapporti di lavoro irregolari – decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

L'art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel disciplinare la procedura di emersione da lavoro irregolare introdotta in piena emergenza sanitaria da COVID per contrastare il fenomeno del lavoro nero, non ha previsto alcun termine di definizione del relativo procedimento.

Al riguardo, si evidenzia che il Consiglio di Stato, con le recenti sentenze n. 3578/2022 e n. 3645/2022, rivedendo parzialmente il proprio consolidato avviso, ha affermato che, pur in assenza di una puntuale indicazione nelle disposizioni di cui all'art. 103, è, comunque, rinvenibile nelle maglie della normativa vigente un implicito termine applicabile ai procedimenti in argomento, fissato in 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.

A fronte di tali pronunce e allo scopo di favorire l'accelerazione della definizione dei procedimenti di emersione 2020 tuttora pendenti, secondo criteri di coerenza con la normativa vigente in tema di procedimento amministrativo e nel rispetto degli interessati si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni.

Va rilevato che se è vero che l'art. 103, comma 15, del decreto legge n. 34/2020 subordina la convocazione delle parti innanzi allo Sportello Unico



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche Migratorie

Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

dell'immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, all'acquisizione dei pareri della Questura territorialmente competente e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ciò non consente, in ogni caso, di prescindere dai principi generali dell'ordinamento in tema di procedimento amministrativo, e segnatamente alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. *"....in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere....l'Amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere....."*.

Sul punto, tenuto conto del numero di pratiche ancora pendenti e nella prospettiva di evitare un impatto dirompente sotto il profilo del contenzioso, supportati dall'Avvocatura Generale dello Stato, cui è stato sottoposto apposito quesito condividendo l'opzione giuridica prescelta, si ritiene che tutte le pratiche relative all'emersione 2020, allo stato, in attesa dei cennati pareri possano avanzare alla fase di convocazione da parte degli Sportelli Unici.

D'altronde, come chiarito dall'Avvocatura Generale, lo stesso comma 15, dell'art. 103, del decreto legge n. 34/2020 *"...non appare subordinare la convocazione delle parti e la stipula del contratto di lavoro alla sussistenza dei pareri di segno positivo, si da concludere che se ne possa prescindere"*.

Tale impostazione risulta, peraltro, in linea con il più recente orientamento del legislatore, che all'art. 42 del decreto legge n. 73/2022 convertito dalla legge n. 122/2022 ha previsto analogo rilascio del nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi 2021 e 2022 anche in assenza dell'esame di consimili elementi ostativi, di competenza della Questura e dell'I.T.L..

Va da sé che qualora medio tempore, una volta stipulato il contratto di lavoro, dovesse pervenire il parere negativo della Questura ovvero dell'I.T.L., lo Sportello Unico possa comunque agire in via di autotutela ricorrendone i presupposti di legge di cui all'art. 21-*quinquies* (revoca del provvedimento) della legge n. 241/1990, previa attenta valutazione e comparazione degli interessi pubblici e quelli privati in ragione delle posizioni nelle more consolidate in capo ai singoli beneficiari e dunque del loro legittimo affidamento

Ciò premesso, si informa che a decorrere dal 15 maggio p.v. si darà corso agli interventi tecnici sul sistema centrale per l'automatico avanzamento fino alla convocazione delle parti a cura dello Sportello Unico di tutte quelle istanze ancora pendenti innanzi allo Sportello medesimo ed in attesa di parere della Questura e/o dell'I.T.L..



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche Migratorie
Autorità Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione

Le connesse modalità tecniche verranno curate dall'Ufficio II sistema informatico della Direzione centrale per la Programmazione e i Servizi Generali. Al riguardo si allega apposita scheda tecnica per i dettagli operativi. Per le sedi di Roma Milano e Napoli tenuto conto della maggiore complessità delle operazioni verranno rese specifiche separate indicazioni.

Da ultimo, si invita ai fini della comunicazione con gli utenti e finanche in occasione delle convocazioni, a voler potenziare al massimo il ricorso ad ogni utile ed idoneo strumento offerto dalla tecnologia informatica e dalla moderna digitalizzazione, allo scopo di imprimere assoluta speditezza nella definizione dei procedimenti pendenti, in piena coerenza con il principio generale fissato dall'art. 30, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999.

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare un cortese cenno di assicurazione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE

M. Forte



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per la Programmazione e i servizi generali
Ufficio II: sistema informatico

SCHEDA TECNICA OPERATIVA

Tutte le pratiche che, ad oggi, si trovano nelle seguenti casistiche:

- Parere positivo Questura/Attesa parere ITL,
- Attesa parere Questura/Parere positivo ITL,
- Attesa parere Questura/Richiesta integrazione ITL,
- Attesa parere Questura/Attesa parere ITL,
- Parere positivo Questura/Richiesta integrazione ITL,

saranno fatte avanzare allo step "convoca richiedente"¹.

Nella sezione relativa allo "storico dati" di ciascuna delle suddette pratiche sarà riportata la seguente dicitura: "pratica avanzata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 241/1990".

Per tali pratiche sarà possibile effettuare la convocazione secondo le modalità già in uso, che, come noto, prevedono, una volta fissato giorno e ora di convocazione, l'invio di una automatica comunicazione da parte del sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente nella domanda. Come riportato nel testo di tale mail, il richiedente è invitato ad accedere al Portale ALI per visualizzare la data di convocazione presso lo Sportello.

Si precisa, inoltre, che al fine di assicurare la funzione di "autoconvocazione", è necessario configurare nel sistema, la c.d. AGENDA, con la quale sono resi disponibili ai richiedenti i giorni e gli orari di ricevimento in Prefettura.

La Questura e l'Ispettorato Territoriale del Lavoro, dopo l'attività di avanzamento, non potranno più inserire a sistema il proprio parere.

Resta ferma la possibilità, da parte della Prefettura, anche in sede di convocazione e fino all'invio della richiesta del permesso di soggiorno (invio del modello 209), la possibilità di utilizzare la funzionalità di rigetto, recependo nella motivazione del relativo atto di preavviso di rigetto - ex art. 10 bis l. 241/90- e poi in quella del provvedimento di rigetto definitivo, il contenuto del parere negativo della Questura e/o dell'Ispettorato territoriale del Lavoro eventualmente acquisito fuori sistema.

¹ Alle Prefetture di Milano, Napoli e Roma saranno trasmessi gli elenchi recanti i numeri identificativi delle pratiche oggetto dell'avanzamento, ai fini della successiva attività di convocazione.